



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE

II Sostenibilità - Infrastrutture - Innovazione

Registro Generale n. 328 del 15-05-2025

Registro Settore n. 188 del 15-05-2025

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Comune di Altidona - D.lgs. n. 152/2006, art. 12 e smi - L.R. n. 6/07 e smi - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - D.G.R. n. 179 del 17.02.2025 - "Variante parziale al P.R.G. e piano di lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al comparto PL9/b, zona urbanistica C - Sottozona C3 - PL9 (art. 57-bis N.T.A.) in contrada Svarchi ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992". Autorità procedente: Comune di Altidona

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e smi concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e smi concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L.R. n. 19 del 30 Novembre 2023 e smi concernente le norme in materia di pianificazione per il governo del territorio;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07 e la D.G.R. n. 179 del 17/02/2025 di approvazione delle Linee guida regionali per la VAS e revoca della D.G.R. n. 1647/2019;

VISTO che la variante proposta dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/06 e smi;

VISTA la domanda inviata dal Comune di Altidona, quale autorità procedente, con nota comunale prot. n. 3213 del 22.04.2025, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 7274 del 23.04.2025,

per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi in merito alla Variante in oggetto, unitamente al Rapporto Preliminare di screening;

VISTA la nota comunale prot. n. 2687 del 12.04.2024 acclarata al protocollo della Provincia con il n. 6421 in pari data con la quale il Sindaco del Comune di Altidona comunica di avvalersi della Provincia di Fermo quale Autorità Competente alla VAS ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 19/2023;

VISTO e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo Scrivente Ufficio, che viene di seguito riportato integralmente:

“PREMESSA

Con nota comunale prot. n. 3213 del 22.04.2025, acclarata al protocollo della Provincia con il n. 7274 del 23.04.2025, il Comune di Altidona, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in merito alla “Variante parziale al P.R.G. e piano di lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al comparto PL9/b, zona urbanistica C - Sottozona C3 - PL9 (art. 57-bis N.T.A.) in contrada Svarchi ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992” unitamente ai seguenti elaborati:

- Rapporto Preliminare di Screening Semplificato;
- Relazione tecnico-illustrativa allegata al Rapporto Preliminare di Screening Semplificato;
- Elaborato grafico di confronto PRG vigente e variante;

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La Variante in oggetto riguarda un'area sita nel Comune di Altidona e zonizzata come Zona C, Sottozona C3 - zone di espansione valliva (Art. 57 bis delle NTA). Suddetta area è normata dal Piano di Lottizzazione denominato “PL-9”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 01.03.2007.

La Variante prevede la suddivisione del Piano di Lottizzazione PL-9 in due sub-comparti denominati “PL-9a”, avente una ST di 24.703 mq, già completato e collaudato, e “PL-9b”, avente una ST di 4.932 mq, da realizzare e da collaudare. La necessità di tale suddivisione è dettata dall'esigenza dell'Amministrazione Comunale di “accorpate quanto più possibile gli spazi a standard, verde e servizi, per aumentarne la fruibilità e razionalizzarne l'utilizzo e la gestione”. Sono mantenuti, per entrambi i comparti, i parametri urbanistici e gli standard previsti dal “PL-9”. L'area oggetto di Variante si inserisce all'interno di un contesto già urbanizzato e antropizzato, dotato delle infrastrutture necessarie, compresa la viabilità di accesso da quella principale. Secondo quanto dichiarato nella relazione allegata al Rapporto Preliminare di Screening semplificato, la Variante non ha una potenziale significatività degli impatti sull'ambiente.

PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Si è ritenuto di non dover consultare i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, poiché la Variante in oggetto consiste nella sola suddivisione di un'area già zonizzata ed urbanizzata, il PL9, in due sub-comparti, e, secondo quanto dichiarato dall'Autorità Proponente stessa, non ha una potenziale significatività degli impatti sull'ambiente. Si reputano pertanto gli effetti della Variante sulle matrici ambientali trascurabili.

RAPPORTO CON LA STRUMENTAZIONE SOVRAORDINATA

Rispetto al Piano di Inquadramento Territoriale la variante in esame non contrasta con le disposizioni o previsioni immediatamente vincolanti del P.I.T.

Gli interventi previsti dalla variante in oggetto non contrastano con i contenuti, gli indirizzi e le prescrizioni di base del PPAR poiché non interessano ambiti di tutela paesistico – ambientali.

La Variante proposta è conforme con quanto disciplinato dall'art. 18 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 11 del 31/03/2015 poiché non comporta il consumo di suolo trattandosi di una suddivisione di un'area già zonizzata ed urbanizzata, il PL9, in due sub-comparti.

L'area oggetto di variante non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI.

CONCLUSIONI

In sintesi si rileva che la “Variante parziale al P.R.G. e piano di lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al comparto PL9/b, zona urbanistica C - Sottozona C3 - PL9 (art. 57-bis N.T.A.) in contrada Svarchi ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992” non interagisce sostanzialmente con le condizioni ambientali e con il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici di cui al punto 2 dell'Allegato II, delle linee guida regionali e pertanto si ritiene che la Variante possa essere considerata esente da Valutazione Ambientale Strategica.

Alla luce di quanto esposto, si propone in merito alla “Variante parziale al P.R.G. e piano di lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al comparto PL9/b, zona urbanistica C - Sottozona C3 - PL9 (art. 57-bis N.T.A.) in contrada Svarchi ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992” l'esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi.

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 22 del 28/02/2024 con cui è stato modificato, a decorrere dal 01/03/2024, l'assetto organizzativo della Provincia di Fermo;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 26 del 28.02.2024 con cui si è stabilito di conferire l'incarico dirigenziale del Settore II denominato “Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione” con decorrenza dal 01/03/2024 al 28/02/2026;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO lo Statuto Provinciale adottato, ai sensi dell'art. 1, commi 55 e 81, della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22.12.2014, ed entrato in vigore il 29.01.2015;

VISTO altresì il DPR 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

DARE ATTO che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VALUTATO che, dall'esame della documentazione trasmessa questa Autorità ritiene che non sussistano i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e smi, costituendo la variante di cui trattasi una modifica parziale al PRG e che siano stati approfonditi tutti i temi ambientali pertinenti alla variante in oggetto;

Per quanto sopra:

DETERMINA

- I. **RICHIAMARE** ed **APPROVARE** la premessa narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che ne costituisce

motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

- II. **NON ASSOGGETTARE** alla procedura di VAS la “Variante parziale al P.R.G. e piano di lottizzazione in variante al P.R.G. relativa al comparto PL9/b, zona urbanistica C - Sottozona C3 - PL9 (art. 57-bis N.T.A.) in contrada Svarchi ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992”, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/06 e smi;
- III. **DARE ATTO** che le verifiche di coerenza con la normativa urbanistica nazionale e regionale, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 1444/68, sono state effettuate e sono state formulate le osservazioni di competenza ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92, inviate con nota prot. n. 5196 del 24.03.2025;
- IV. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
- V. **DARE ATTO** inoltre, dell'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990;
- VI. **TRASMETTERE** la presente determinazione:
 - al Comune di Altidona;
 - al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto;
- VII. **PROCEDERE** alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it);

Avverso il presente atto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Michele Loizzo

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Gian Luca Rongoni

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Arch. Gian Luca Rongoni